

**Comuni di Galatro (capofila), Feroletto della Chiesa, Maropati
Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**CONVENZIONE INTERCOMUNALE
per la costituzione e la gestione associata della
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**

(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)

TRA

- **Comune di Galatro**, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 1, C.F. 00109110802, rappresentato dal Sindaco **Sandro Sorbara**, di seguito denominato *Comune capofila*;
- **Comune di Maropati**, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Piazza Municipio n. 1, C.F. 00109390801, rappresentato dal Sindaco **Rocco Giorgio Ciurleo**;
- **Comune di Feroletto della Chiesa**, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Via Roma n. 2, C.F. 00109440802, rappresentato dal Sindaco **Antonio Tranquilla**.

I Comuni sopra indicati, di seguito denominati collettivamente *Enti convenzionati*,

PREMESSO CHE

- L'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) subordina il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo alla verifica di solidità e sicurezza dei locali e degli impianti;
- Gli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) disciplinano la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- L'art. 141-bis del medesimo Regolamento, introdotto con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, consente la costituzione di Commissioni intercomunali di vigilanza attraverso convenzioni tra Comuni;
- I Comuni di Galatro, Maropati e Feroletto della Chiesa, con verbale del 14 maggio 2025, hanno espresso la volontà di costituire una Commissione di vigilanza intercomunale, individuando Galatro quale Ente capofila;
- La Prefettura di Reggio Calabria, con circolare n. 17022 dell'11/02/2025, ha invitato i Comuni ad adottare soluzioni di coordinamento intercomunale per garantire maggiore efficacia e uniformità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina la costituzione, la composizione, il funzionamento e la gestione associata della **Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**, istituita ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per l'esercizio coordinato delle funzioni di competenza dei Comuni convenzionati.

ART. 2 – FINALITÀ

La convenzione persegue le seguenti finalità:

- garantire uniformità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- ottimizzare le risorse tecniche, organizzative e professionali disponibili presso gli Enti aderenti;

- assicurare la piena osservanza delle norme di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e prevenzione incendi;
- costituire un punto di riferimento unitario nei rapporti con la Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Azienda Sanitaria Provinciale e gli altri enti competenti.

ART. 3 – ENTE CAPOFILA

1. È individuato quale *Ente capofila* il Comune di Galatro, che esercita le funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, segreteria e tenuta degli atti della Commissione Intercomunale.
2. Il Comune capofila provvede:
 - alla convocazione e gestione delle sedute della Commissione;
 - alla custodia e archiviazione dei verbali e della documentazione;
 - alle comunicazioni con le Autorità competenti e gli altri enti coinvolti;
 - al supporto tecnico e amministrativo alle attività dei Comuni convenzionati.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Area Tecnica o Amministrativa del Comune capofila, sotto la vigilanza del Segretario Comunale.

ART. 4 – DURATA E RINNOVO

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. Essa si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta motivata di uno degli Enti aderenti, da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. La Commissione Intercomunale di Vigilanza resta in carica per la durata della presente convenzione.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta dai membri obbligatori previsti dall'art. 141 del R.D. 635/1940 e successive modifiche, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento intercomunale.
2. Il Presidente è il Sindaco del Comune capofila o un suo delegato.
3. Per ciascun Comune aderente partecipa, con diritto di voto, il Responsabile dell'Area Tecnica o un suo delegato, limitatamente agli impianti ricadenti nel territorio di competenza.
4. Alle riunioni partecipa un segretario verbalizzante designato dal Comune capofila, che redige i verbali delle sedute e li conserva presso la segreteria dell'Ente capofila.

ART. 6 – COMPETENZE TERRITORIALI

1. La Commissione esercita le proprie funzioni nei territori dei Comuni convenzionati, per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo di capienza fino a 200 spettatori.

2. Per locali o impianti di capienza superiore a tale soglia resta ferma la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.
3. I sopralluoghi e le attività istruttorie sono curati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune nel cui territorio ricade l'impianto, in collaborazione con la segreteria del Comune capofila.

ART. 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SOPRALLUOGO

1. Le spese di funzionamento e di sopralluogo della Commissione sono a carico dei richiedenti il parere di agibilità e vengono introitate dal Comune capofila.
2. I relativi proventi sono ripartiti annualmente tra i Comuni convenzionati in proporzione al numero di pratiche istruite nel rispettivo territorio.
3. Non sono dovuti oneri per le manifestazioni organizzate direttamente dai Comuni aderenti.
4. Le modalità di versamento sono definite nel Regolamento intercomunale.

ART. 8 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale del Comune capofila o, se necessario, nei luoghi oggetto di sopralluogo.
2. Il Presidente convoca la Commissione con preavviso di almeno 5 giorni, riducibili a 2 giorni nei casi di urgenza, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo.
3. La Commissione può essere convocata anche su richiesta motivata di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

ART. 9 – SEGRETERIA E VERBALI

1. La segreteria della Commissione è istituita presso il Comune capofila – Area 3 “Servizi Tecnico-Manutentivi – Infrastrutture e Patrimonio – Tutela Ambiente e Territorio”.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservati in originale presso la segreteria del Comune capofila.
3. Copia conforme dei verbali e dei pareri è trasmessa ai Comuni interessati e, ove necessario, alla Prefettura e agli altri enti competenti.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni:

- del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione);
- del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;


- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- del Regolamento intercomunale.

ART. 11 – APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. La presente convenzione è approvata con deliberazione della Giunta Comunale dei Comuni aderenti quanto allo schema;
2. Entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. È pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei Comuni interessati.
4. Costituisce parte integrante della presente convenzione lo Schema di Regolamento Intercomunale per il funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALATRO



IL SINDACO DEL COMUNE DI MAROPATI



IL SINDACO DEL COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

